

**PROCEDURA PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DI CONDOTTE ILLECITE
O DI IRREGOLARITA' CONOSCIUTE IN RAGIONE DEL SERVIZIO
(WHISTLEBLOWING)**

Premessa

Cos'è il Whistleblowing?

Titolo I - Procedure di segnalazione

Art. 1. Soggetti e contenuti del sistema di segnalazione

Art. 2. Procedura per la segnalazione

Art. 3. Attività di accertamento delle segnalazioni

Titolo II - Il Sistema di tutele

Art. 4. La tutela del segnalante

Art. 5. Segnalazione di discriminazioni

Art. 6. La responsabilità del segnalante

Art. 7. La tutela del segnalato

Art. 8. Trattamento dati personali

Disposizioni finali

Allegati

Allegato 1 – Modulo per le segnalazioni al RPCT

Allegato 1.a – Informativa sul trattamento dei dati personali

Allegato 2 – Modulo per le segnalazioni all'OdV

Allegato 2.a – Informativa sul trattamento dei dati personali

Premessa

Cos'è il Whistleblowing

Il whistleblowing è una misura obbligatoria di carattere generale che mira a prevenire l'insorgere di fenomeni corruttivi e di *maladministration*, nonché a segnalare condotte rilevanti ai sensi del MOG 231 o del Codice Etico adottato dalla Società.

Il whistleblowing permette al dipendente della Società e al lavoratore / collaboratore delle imprese fornitrici di beni o servizi o che realizzano opere in favore della Società di segnalare, in forma riservata, una condotta illecita di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro, nelle modalità nel seguito indicate affinché gli organi deputati possano agire ed intervenire efficacemente al riguardo.

A tal fine, la presente procedura:

- Definisce l'ambito di applicazione del processo di segnalazione;
- Identifica i soggetti che possono effettuare le segnalazioni;
- Circoscrive l'oggetto e i contenuti della segnalazione, nonché il perimetro delle condotte, avvenimenti o azioni che possono essere oggetto di segnalazione;
- Identifica i canali attraverso cui effettuare la segnalazione;
- Identifica e prescrive i principi e le regole generali che governano il processo di segnalazione, nonché le conseguenze di eventuali abusi nell'utilizzo dei canali istituiti;
- Definisce il processo di gestione della segnalazione nelle sue varie fasi, identificando ruoli, responsabilità, modalità operative e strumenti utilizzati.

Il sistema di whistleblowing, così definito, è previsto da:

- Legge 190/2012 in materia di "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione";
- D.Lgs. 165/2001 relativo a "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- Legge 179/2017 recante "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato";
- Piano Nazionale Anticorruzione e Linee Guida ANAC adottate con Delibera n. 469/2021 in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 54-bis, del D.Lgs 165/2001 (c.d. whistleblowing).
- Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (nel seguito "PTPCT") della Società;
- Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. 231/2001, adottato dalla Società con delibera dell'Amministratore Unico n 15 del 01/12/2022
- Codice Etico adottato dalla Società con delibera dell'Amministratore Unico n.15 del 01/12/2022

Titolo I - Procedure di segnalazione

Art. 1. Soggetti e contenuti del sistema di segnalazione

Quali ruoli sono previsti

SEGNALANTE	È il destinatario della procedura che effettua la Segnalazione: dipendenti, collaboratori, consulenti e prestatori d'opera nonché i lavoratori e i collaboratori delle imprese appaltatrici e fornitrici che realizzano opere o servizi in favore della Società. Non è consentita l'estensione della disciplina ad altri soggetti che, pur svolgendo un'attività lavorativa in favore della Società non godono di tale status (ad es. stagisti, tirocinanti).
SEGNALATO	È il soggetto nei confronti del quale viene effettuata la segnalazione.
R.P.C.T.	È il responsabile nominato ai sensi della Legge 190/2012 ed è il destinatario delle segnalazioni da parte del dipendente o collaboratore che intende denunciare un illecito o una irregolarità all'interno della Società.
O.d.V.	L'Organismo di Vigilanza è il destinatario delle segnalazioni da parte del dipendente o collaboratore che intende denunciare un reato, una irregolarità all'interno della Società ai sensi del D.lgs. 231/2001 o violazioni del MOG231 o del Codice Etico della Società.
ANAC	Autorità Nazionale Anticorruzione
ISTRUTTORE	Soggetto che fa parte della struttura di supporto del RPCT che è coinvolto nell'analisi della segnalazione e nella eventuale istruttoria. Ha accesso a tutte le informazioni inserite nelle segnalazioni se autorizzato dal RPCT.
CUSTODE DELLE IDENTITA'	Tale ruolo coincide con quello di RPCT.

Oggetto della Segnalazione

La Segnalazione deve contenere una chiara descrizione dei fatti oggetto di segnalazione, con indicazione della tipologia della condotta illecita delle circostanze di tempo e luogo in cui sono stati commessi / omessi i fatti, facendo emergere quanto più possibile:

- La illiceità della condotta;
- L'interesse della Società;
- Le ragioni connesse all'attività lavorativa svolta dal segnalante.

Le condotte illecite segnalate devono riguardare situazioni, fatti, circostanze, di cui il segnalante sia venuto a conoscenza «**in ragione del rapporto di lavoro**» (es. fatti appresi in virtù dell'ufficio rivestito ma anche notizie acquisite in occasione e/o a causa dello svolgimento delle mansioni lavorative, sia pure in modo casuale).

La segnalazione deve essere fatta in buona fede e non deve essere fondata su meri sospetti o voci, deve essere il più possibile circostanziata e offrire il maggior numero di elementi per consentire di effettuare le dovute verifiche ed attività istruttorie.

La segnalazione non deve riguardare lamentele di carattere personale del segnalante.

Non è necessario che il dipendente sia certo dell'effettivo accadimento dei fatti denunciati e/o dell'identità dell'autore degli stessi, ma solo che ne sia ragionevolmente convinto.

Le Segnalazioni non devono assumere toni ingiuriosi o contenere offese personali o giudizi morali volti a offendere o ledere l'onore e/o il decoro personale e/o professionale della persona o delle persone a cui i fatti segnalati sono riferiti.

È espressamente vietato il ricorso a espressioni ingiuriose; l'invio di segnalazioni di natura discriminatoria e/o con finalità puramente diffamatorie o caluniose.

Risulta comunque indispensabile che la segnalazione presentata sia circostanziata, riguardi fatti riscontrabili e conosciuti direttamente dal segnalante e non riportati o riferiti da altri soggetti; deve contenere tutte le informazioni e i dati conosciuti dal segnalante (le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione, la descrizione del fatto), per individuare inequivocabilmente gli autori della condotta illecita (indicazione delle generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati).

Ai sensi della Legge 190/2012, in particolare, fatti illeciti oggetto delle segnalazioni whistleblowing possono comprendere non soltanto l'intera gamma dei delitti contro la Pubblica Amministrazione di cui al Titolo II, Capo I, del codice penale, ma tutte le situazioni in cui si verificano anche solo potenzialmente comportamenti, rischi, reati o irregolarità a danno dell'interesse pubblico in relazione a riscontrate violazioni delle previsioni di cui al P.T.P.C.T. adottato o del Codice di comportamento, entrambi pubblicati sul sito web della Società. A titolo meramente esemplificativo sono da considerarsi rilevanti, ai fini della presente procedura, i casi di sprechi, nepotismo, demansionamento, ripetuto mancato rispetto dei tempi procedurali, assunzioni non trasparenti, irregolarità contabili, false dichiarazioni, violazione delle norme ambientali, di igiene, sanità e sicurezza sul lavoro, svolgimento di attività in conflitto d'interessi come previste anche dal Codice di Comportamento della Società, utilizzo dei beni per fini personali.

Ai sensi del D. Lgs. 231/2001, oggetto della segnalazione è la commissione o la tentata commissione di uno dei reati previsti dal D. Lgs. 231/2001, dalla Legge n. 146/2006, o la violazione o l'elusione fraudolenta dei principi e delle prescrizioni del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, e/o dei valori etici e delle regole comportamentali del Codice Etico della Società, o altri comportamenti che possono generare fattispecie di reato o violazioni del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, e/o dei valori etici e delle regole comportamentali del Codice Etico della Società.

Art. 2. Modalità di presentazione della segnalazione

Ai sensi della Legge 190/2012, il segnalante, a sua discrezione, deve inviare la segnalazione al **RPCT** o all'ANAC.

Il segnalante può anche valutare di inoltrare una querela all'autorità giudiziaria ordinaria o a quella contabile.

Si raccomanda in prima istanza, l'inoltro della segnalazione al RPCT.

Il RPCT è il solo destinatario delle segnalazioni all'interno della Società.

Le segnalazioni possono essere presentate secondo una delle seguenti modalità:

A MANI O TRAMITE IL SERVIZIO POSTALE	Tramite busta chiusa indirizzata al RPCT che all'esterno rechi la dicitura “RISERVATA PERSONALE – WHISTLEBLOWING- RPCT”
E-MAIL	Tramite invio all'indirizzo di posta elettronica segnalazioni@cfp-futura.it appositamente dedicato alla ricezione delle segnalazioni e monitorato esclusivamente dal RPCT
CANALE INFORMATICO	Tramite accesso al software al link https://faturasocietaconsortilearl.whistleblowing.it/

Se l'oggetto della segnalazione non attiene alla prevenzione della corruzione, e riguarda la commissione di reati presupposto di cui al **D. Lgs. 231/2001, o violazioni del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, e/o dei valori etici e delle regole comportamentali del Codice Etico della Società**, il segnalante deve inoltrare la segnalazione all'**Organismo di Vigilanza (OdV)**. In tale ipotesi le segnalazioni possono essere presentate secondo una delle seguenti modalità:

A MANI O TRAMITE IL SERVIZIO POSTALE	Tramite busta chiusa indirizzata all' OdV che all'esterno rechi la dicitura “RISERVATA PERSONALE – WHISTLEBLOWING-OdV”
E-MAIL	Tramite invio all'indirizzo di posta elettronica odv@cfp-futura.it appositamente dedicato alla ricezione delle segnalazioni e monitorato esclusivamente dal RPCT
CANALE INFORMATICO	Tramite accesso al software al link https://faturasocietaconsortilearl.whistleblowing.it/

Nel caso in cui la segnalazione pervenga ad un soggetto diverso dai precedenti, tale soggetto indicherà al mittente che le segnalazioni volte ad ottenere la tutela del whistleblower vanno inoltrate al RPCT o all'OdV secondo i rispettivi ambiti di competenza.

Per le segnalazioni inoltrate tramite e-mail o tramite consegna a mano, il segnalante in via preferenziale utilizza la modulistica reperibile sul sito web istituzionale della Società nella Sezione “Società Trasparente” sottosezione “Altri Contenuti - Prevenzione della Corruzione”.

Il modulo deve essere compilato dal segnalante in tutte le sue parti, al fine di fornire al RPCT e/o all’OdV tutti gli elementi utili a consentire di procedere alle dovute ed appropriate verifiche e controlli a riscontro della fondatezza dei fatti che sono ricompresi nell’oggetto della segnalazione.

Per le modalità di segnalazione tramite canale informatico, si precisa che il software whistleblowing utilizzato è un software as a service (SaaS) basato su GlobalLeaks Free and Open Source Software e realizzato da Whistleblowing Solutions Impresa Sociale in collaborazione Transparency International Italia, servizio qualificato AGID che garantisce automaticamente la registrazione e la tracciabilità della Segnalazione, nonché la riservatezza dei dati. L'applicativo informatico è conforme alle Leggi n. 190/2012 e 179/2017, alla direttiva (UE) 2019/1937 e al GDPR, è pienamente aderente alle linee guida di riuso e basato interamente su tecnologia open source ed è gratuito. Certificazioni di Servizio - ISO/IEC 27001 - ISO/IEC 27017 - ISO/IEC 27018 - CSA STAR Self-Assessment - CAIQ Standard utilizzati nell'applicativo: - Metodologia di programmazione sicura su riferimento OWASP - Linguaggi utilizzati: Python / Javascript - Accessibilità conforma standard WAI-ARIA - Crittografia dei dati basata su protocolli standard: AES / PGP / Curve25519 / XSalsa20 / Poly1305 - Crittografia delle connessioni HTTPS basata su TLSV1.2 e TLSV1.3 - Utilizzo del protocollo Tor per l'implementazione del più avanzato livello di anonimato tecnologico al passo con lo stato dell'arte di settore.

Documentazione tecnica:

- Specifica di Threat Model (<https://docs.globaleaks.org/en/main/security/ThreatModel.html>);

- Specifica di Application Security

(<https://docs.globaleaks.org/en/main/security/ApplicationSecurity.html>);

- Specifica di Encryption Protocol

(<https://docs.globaleaks.org/en/main/security/EncryptionProtocol.html>);

- Report indipendenti di sicurezza

(<https://docs.globaleaks.org/en/main/security/PenetrationTests.html>);

- Manuale utente (<https://docs.globaleaks.org/en/main/user/index.html>);

- Intera metodologia a codice aperto e con peer review pubblica

(<https://github.com/globaleaks/GlobaLeaks>).

Il Segnalante dovrà accedere alla piattaforma tramite il pulsante “invia segnalazione”:

Se vuoi segnalare un caso di corruzione clicca qui.

[Invia una segnalazione](#)

L'operazione di invio della segnalazione restituisce al segnalante un codice che corrisponde all'identificativo univoco della segnalazione.

Il segnalante dovrà avere cura della conservazione del codice per monitorare lo stato della segnalazione che potrà controllare attraverso l'applicativo web raggiungibile mediante il link sopra citato:

Hai già effettuato una segnalazione? Inserisci la tua ricevuta.

XXXX XXXX XXXX XXXX

Accedi

Il RPCT riceve una email che notifica la presenza di una nuova segnalazione nel portale del Whistleblowing, a cui accede dal link presente nel corpo dell'email.

Il portale richiede username e password in possesso del solo RPCT per accedere alla lista delle Segnalazioni. Il RPCT per visualizzare la nuova segnalazione dovrà selezionarla dalla lista.

Il portale consente una registrazione cronologica delle segnalazioni con registrazione della data e dell'ora di ricezione delle segnalazioni.

Il RPCT potrà autorizzare un soggetto istruttore a coadiuvarlo nella gestione dell'istanza.

Il soggetto istruttore è soggetto ai medesimi obblighi di riservatezza del RPCT la cui violazione è punita a livello disciplinare.

In ogni caso, il RPCT avrà l'onere di mantenere riservati i dati identificativi del segnalante e il contenuto della segnalazione per tutta la durata dell'istruttoria del procedimento.

Al segnalante è consentito di verificare, in qualsiasi momento tramite l'applicazione, lo stato di avanzamento dell'istruttoria.

Qualora la segnalazione riguardi il RPCT la stessa potrà essere trasmessa all'Autorità Nazionale Anticorruzione mediante il canale da questa messo a disposizione sul proprio sito internet <https://servizi.anticorruzione.it/segnalazioni/>.

Qualora il RPCT si trovi in posizione di conflitto di interessi, la segnalazione sarà gestita da un soggetto idoneo a sostituirlo nella gestione e analisi della segnalazione il quale dovrà garantire comunque la riservatezza dell'identità del segnalante.

Se l'oggetto della segnalazione ricevuta tramite l'applicativo informatico riguarda una segnalazione da parte del dipendente o collaboratore che intende denunciare un reato, una irregolarità all'interno della Società ai sensi del D.lgs. 231/2001 o violazioni del MOG231 o del Codice Etico della Società di competenza dell'OdV, **il RPCT attribuisce la titolarità della gestione della singola istanza all'OdV**, autorizzandolo ad accedere al sistema informatico, all'istanza e a tutta la documentazione pervenuta tramite il canale informatico in qualità di soggetto istruttore con pieni poteri. A seguito della trasmissione della titolarità dell'istanza, l'OdV diviene l'unico soggetto competente a decidere sulla segnalazione ricevuta nel rispetto della presente procedura.

Art. 3. Attività di accertamento delle segnalazioni

La gestione e la verifica sulla fondatezza delle circostanze rappresentate nella segnalazione sono affidate al RPCT o all'OdV, per i rispettivi ambiti di competenza, che vi provvede nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza effettuando ogni attività ritenuta opportuna, inclusa l'audizione personale del segnalante e di eventuali altri soggetti (indicati dal segnalante) che possono riferire sugli episodi ivi rappresentati.

Laddove la Società intenda creare un gruppo di lavoro dedicato per svolgere l'attività di verifica e di analisi delle segnalazioni oggetto della presente procedura (ruolo di Istruttore) questo sarà composto da soggetti in possesso di competenze trasversali rispetto ai principali compiti e attività della Società ed i componenti saranno identificati in apposito atto organizzativo che sarà reso noto ai dipendenti.

Entro 5 giorni dalla ricezione della segnalazione, il RPCT o l'OdV, secondo i rispettivi ambiti di competenza, comunica al segnalante la ricezione dell'istanza.

Entro 15 giorni dal ricevimento dell'istanza, il RPCT o l'OdV, decide sull'ammissibilità dell'istanza.

Per le istanze di competenza del RPCT la segnalazione è considerata inammissibile per:

- Mancanza di interesse all'integrità della Società;
- Incompetenza del RPCT sulle questioni segnalate;
- Infondatezza per l'assenza di elementi di fatto idonei a giustificare l'avvio di specifici accertamenti;
- Finalità palesemente emulativa;
- Contenuto generico della segnalazione da non consentire la comprensione dei fatti, ovvero segnalazione corredata da documentazione irrilevante;
- Produzione di sola documentazione in assenza della segnalazione di condotte illecite o irregolarità.

Qualora la segnalazione non sia adeguatamente circostanziata, il RPCT o l'OdV può chiedere al segnalante di integrarla. In mancanza di integrazioni entro il termine assegnato dal RPCT o in presenza di integrazioni insufficienti e negli altri casi previsti dalle lettere precedenti il RPCT procede all'archiviazione diretta, comunicando tale archiviazione al segnalante mediante le modalità indicate dal segnalante nella segnalazione.

Le segnalazioni effettuate in forma anonima saranno prese in considerazione dal RPCT o dall'OdV solo se adeguatamente circostanziate e caratterizzate da particolari e, comunque, non ai sensi e con le garanzie dettate dalla Legge 179/2017.

Il RPCT o l'OdV comunicherà l'esito della valutazione di ammissibilità al segnalante.

Il RPCT o l'OdV potrà eventualmente contattare direttamente il segnalante e riceverlo in un luogo protetto, anche al di fuori dei locali della Società per garantire la sua massima riservatezza, per acquisire ogni ulteriore tipo di informazione utile circa l'episodio che segnala.

Il RPCT o l'OdV può avvalersi del supporto e della collaborazione delle competenti strutture e figure interne e, all'occorrenza, di organi di controllo esterni. Tali soggetti saranno soggetti alle medesime previsioni di riservatezza prescritte per il RPCT e l'OdV.

Qualora, all'esito delle opportune verifiche la segnalazione risulti fondata, in tutto o in parte, il RPCT o l'OdV, in relazione alla natura della violazione, provvederà a:

- 1) Comunicare l'esito dell'accertamento all'organo amministrativo ed al responsabile dell'ufficio di appartenenza dell'autore della violazione, affinché provvedano all'adozione dei provvedimenti di competenza incluso, sussistendone i presupposti, l'esercizio dell'azione disciplinare;
- 2) Presentare denuncia all'Autorità Giudiziaria competente, nelle fattispecie più gravi, e se sussistono i presupposti di Legge;
- 3) Adottare o proporre di adottare, se la competenza è di altri soggetti o organi, tutti i necessari provvedimenti amministrativi per il pieno ripristino della legalità.

Il RPCT o l'OdV, a conclusione degli accertamenti, e comunque entro 60 giorni dal ricevimento della segnalazione, informa dell'esito o dello stato di avanzamento del procedimento il segnalante, con comunicazione scritta e con le opportune precauzioni a garanzia della sua tutela.

Laddove si renda necessario, l'organo di indirizzo può autorizzare il RPCT o l'OdV ad estendere i predetti termini a fronte di richiesta motivata da parte del RPCT o dell'OdV.

Il RPCT o l'OdV potrà trasmettere gli esiti delle verifiche eventualmente condotte, e, se del caso, estratti accuratamente anonimizzati della segnalazione, prestando, in ogni caso, la massima attenzione per evitare che dalle informazioni e dai fatti descritti si possa risalire all'identità del segnalante.

La segnalazione potrà essere trasmessa alle Autorità giudiziarie, per i profili di competenza.

Titolo II - Il Sistema di tutele

Art. 4. La tutela dell'identità del segnalante

La Società garantisce la tutela e la protezione contro ogni forma di discriminazione che potrebbe derivare direttamente e indirettamente dalla Segnalazione.

L'identità del segnalante e il contenuto della segnalazione saranno protetti in ogni contesto, a partire dal momento del ricevimento della segnalazione.

Pertanto, l'identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo espresso consenso, e coloro che ricevono o sono coinvolti nella gestione della segnalazione, anche solo accidentalmente, sono tenuti a tutelare la riservatezza di tale informazione, salvo le eccezioni di seguito richiamate.

Il divieto di rilevare l'identità del segnalante è da riferirsi non solo al nominativo del segnalante ma anche a tutti gli elementi della segnalazione, inclusa la documentazione ad essa allegata, nella

misura in cui la loro comunicazione o diffusione, anche indirettamente, possa consentire l'identificazione del segnalante.

La violazione dell'obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare, fatte salve ulteriori forme di responsabilità previste dall'ordinamento.

Le modalità di ricezione della segnalazione previste dalla presente procedura garantiscono la riservatezza dell'identità del Segnalante.

Per quanto attiene alle segnalazioni ricevute tramite il canale cartaceo o a mezzo e-mail viene istituito un protocollo riservato e le informazioni oggetto di segnalazione e i dati del segnalante saranno trattati con la massima riservatezza secondo le procedure interne alla Società.

Ciascuna segnalazione ricevuta sarà identificata mediante l'attribuzione di un codice univoco progressivo, registrando la data e l'ora di ricezione. Tali informazioni dovranno essere associate stabilmente alla segnalazione. Inoltre, il contenuto della segnalazione dovrà essere separato dall'identità del segnalante e sarà reso disponibile il solo contenuto della segnalazione ai soggetti che gestiscono l'istruttoria da parte del RPCT.

In ipotesi di comunicazione tramite e-mail al RPCT o all'OdV è preclusa la possibilità di inviare messaggi contenenti i riferimenti all'identità del segnalante o all'oggetto della segnalazione, nonché di utilizzare casella di posta elettronica rispetto a quella indicata nella presente procedura.

Per quanto attiene alle segnalazioni ricevute tramite la piattaforma web si precisa che solo il RPCT ha accesso all'applicativo tramite credenziali di accesso riservate e che, in caso di segnalazioni riguardanti il D. Lgs. 231/2001 o violazioni del MOG231 o del Codice Etico della Società trasferirà all'Organismo di Vigilanza **la titolarità della gestione della singola istanza all'OdV**, autorizzandolo ad accedere al sistema informatico, all'istanza e a tutta la documentazione pervenuta tramite il canale informatico in qualità di soggetto istruttore con pieni poteri. A seguito della trasmissione della titolarità dell'istanza, l'OdV diviene l'unico soggetto competente a decidere sulla segnalazione ricevuta nel rispetto della presente procedura.

Per il segnalante opera l'esclusione dalla responsabilità nel caso in cui il whistleblower, nei limiti previsti dall'art. 3, l. 179/2017, sveli, per giusta causa, notizie coperte dall'obbligo di segreto d'ufficio, aziendale, professionale, scientifico o industriale (artt. 326, 622, 623 c.p.) ovvero violi l'obbligo di fedeltà (art. 2105 c.c.).

Per quanto concerne, in particolare, l'avvio di un eventuale procedimento disciplinare a seguito della segnalazione da parte della Società contro il presunto autore della condotta segnalata, l'identità del segnalante:

- Non può essere rivelata se la contestazione dell'addebito disciplinare è fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa;

- Può essere rivelata solo dietro consenso di quest'ultimo nel caso in cui l'identità del segnalante risulti indispensabile alla difesa del soggetto cui è stato contestato l'addebito disciplinare.

Nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale.

Nel procedimento dinanzi alla Corte dei Conti l'obbligo del segreto istruttorio è previsto sino alla chiusura della fase istruttoria.

La segnalazione, come previsto dalla Legge 30 Novembre 2017, n. 179 e dall'art. 54 bis, comma 4, del D.Lgs. 165/2001, è sottratta all'accesso, istituito disciplinato dagli artt. 22 e seguenti della Legge 241/1990 e ss.mm.ii.. La segnalazione e la documentazione ad essa allegata sono sottratte dall'accesso civico generalizzato di cui all'art. 5, co. 2, del D.Lgs. 33/2013.

Nel caso in cui la segnalazione sia stata trasmessa anche a soggetti diversi dal RPCT, dall'OdV e dall'ANAC la segnalazione non è più considerata sottratta all'accesso agli atti, in quanto l'identità del segnalante è già stata svelata.

Art. 5. Segnalazione di discriminazioni

Eventuali comportamenti in violazione delle misure di tutela del segnalante, nonché l'adozione di misure discriminatorie, ritorsive o sleali nei confronti dello stesso, potranno dare origine a procedimenti disciplinari nei confronti del responsabile.

L'adozione di misure discriminatorie nei confronti del soggetto segnalante deve essere comunicata esclusivamente all'ANAC, con le modalità indicate sul sito dell'autorità.

In tale contesto, il segnalante deve fornire ad ANAC elementi oggettivi dai quali sia possibile dedurre la consequenzialità tra segnalazione effettuata e lamentata ritorsione.

Esempi di possibili misure ritorsive sono:

- Irrogazione di sanzioni disciplinari ingiustificate;
- Proposta di irrogazione di sanzioni disciplinari ingiustificate;
- Graduale e progressivo svuotamento delle mansioni;
- Pretesa di risultati impossibili da raggiungere nei modi e nei tempi indicati;
- Valutazione della performance artatamente negativa;
- Mancata ingiustificata attribuzione della progressione economica o congelamento della stessa;
- Revoca ingiustificata di incarichi;
- Ingiustificato mancato conferimento di incarichi con contestuale attribuzione ad altro soggetto;
- Reiterato rigetto di richieste (ad es. ferie, congedi);
- Sospensione ingiustificata di brevetti, licenze, etc.;

- Mancata ingiustificata ammissione ad una procedura e/o mancata ingiustificata aggiudicazione di un appalto (ad esempio, nel caso di un'impresa individuale, già fornitrice della P.A., ove è avvenuto il fatto segnalato, quando si tratta dei soggetti di cui all'art. 54-bis, co. 2, ultimo periodo, D.Lgs. 165/2001).

Per i lavoratori e i collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione pubblica, le ritorsioni possono consistere in: ingiustificata risoluzione o ingiustificato annullamento del contratto di servizi, della licenza o del permesso, ingiustificata perdita di opportunità commerciali determinata dalla mancata ingiustificata ammissione ad una procedura e/o mancata ingiustificata aggiudicazione di un appalto (ad esempio, nel caso di un'impresa individuale, già fornitrice della P.A., ove è avvenuto il fatto segnalato, quando si tratta dei soggetti di cui all'art 54-bis, co.2, ultimo periodo D.Lgs.165/2001.

Nel caso in cui l'ANAC accerti la natura ritorsiva di atti ne dichiara la nullità e in caso di licenziamento, al lavoratore spetta la reintegra nel posto di lavoro.

La Società promuove, a tutela dei segnalanti, un'efficace attività di sensibilizzazione, comunicazione e formazione sui diritti e gli obblighi relativi alla segnalazione degli illeciti, a tutela del pubblico interesse, nell'ambito dei percorsi di formazione dedicati.

Art. 6. La tutela del segnalato

Al fine di evitare conseguenze pregiudizievoli, anche solo di carattere reputazionale, all'interno del contesto lavorativo, la tutela riservata al segnalante, va accordata anche al segnalato, avendo particolare riguardo nella fase di inoltro della segnalazione a terzi.

La tutela del segnalato si applica fatte salve le previsioni di Legge che impongono l'obbligo di comunicare il nominativo del soggetto segnalato sospettato di essere responsabile della violazione.

Art. 7. La responsabilità del segnalante

La riservatezza dell'identità del segnalante non è garantita quando:

- È stata accertata con sentenza di primo grado la responsabilità penale del segnalante per reati di calunnia o diffamazione o comunque per reati commessi con la segnalazione o la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave;
- L'anonimato non è opponibile per Legge e l'identità del segnalante è richiesta dall'Autorità Giudiziaria in relazione a indagini (penali, tributarie o amministrative) o ispezioni di altri Enti Pubblici originatesi a seguito della Segnalazione stessa.

Art. 8) Trattamento dei dati personali

Il fornitore della piattaforma Whistleblowing Solutions I.S. S.r.l. garantisce la protezione dei dati personali in qualità di Responsabile del Trattamento ai sensi dell'art. 28 GDPR, come da contrattualistica debitamente sottoscritta.

Il titolare del trattamento allega alla presente procedura l'informativa ex art. 13 Regolamento UE 27 aprile 2016 n. 679 in materia di protezione dei dati personali (GDPR) (Allegato 2).

A seconda del canale utilizzato per effettuare la segnalazione, i dati verranno trattati in cartaceo e/o in digitale e riposti in archivi ad accesso esclusivo del solo personale autorizzato (funzionario abilitato all'accesso, amministratore del sistema informatico e amministratore unico).

Le politiche di sicurezza digitale adottate prevedono la modifica delle password di accesso alla piattaforma ogni 90 giorni e la modifica delle password di accesso ai pc una volta all'anno nel rispetto degli standard di sicurezza (almeno 8 caratteri, alfanumerici, maiuscole e minuscole, almeno un carattere speciale e non ripetibilità).

Per l'archiviazione digitale è prevista una cartella ad accesso esclusivo del funzionario abilitato all'accesso e, in caso di necessità, dell'amministratore di sistema).

Disposizioni finali

Le violazioni degli obblighi previsti dal presente atto configurano responsabilità disciplinare.

La procedura individuata nel presente atto per il whistleblowing, nonché i profili di tutela del segnalante e le forme di raccordo con le altre strutture per i reclami, saranno sottoposti a revisione periodica per verificare possibili lacune o incomprensioni anche da parte dei dipendenti e collaboratori.

Il RPCT curerà la massima diffusione e la formazione inerente la presente procedura.